



**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**Lipari**

**A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE**

-----  
**Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa**

Prot.01/03/13130/TEC Allegati: \_  
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819  
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

**OGGETTO:** Trasmissione Ordinanza n. 92/2016 relativa alla  
"REGOLAMENTAZIONE DEL PORTO LEVANTE DELL'ISOLA DI VULCANO E  
DEL RELATIVO AMBITO PORTUALE"

**VIA P.E.C./ E-MAIL/FAX**

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si  
trasmette, in allegato, L' Ordinanza n° 92/2016, emessa da questa  
Autorità Marittima in data 11/08/16, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
LIPARI**

**ORDINANZA N° 92 /2016**

**Regolamentazione delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale  
nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

**VISTA** la propria Ordinanza n°02/13 del 21.01.2013, relativa alla disciplina della navigazione in prossimità del porto di Levante, nonché l'ormeggio alla fonda e le modalità di accosto;

**VISTE:** la propria ordinanza n. 74/2013 del 26/08/2013, relativa " alla disciplina delle banchine, ormeggi e circolazione stradale nell' ambito portuale del porto di Vulcano Levante;

**VISTA** la propria Ordinanza n°75/13 del 26.08.2013, relativa a norme di carattere generale per l'accesso e la circolazione all'interno dei porti/approdi, l'ormeggio e l'ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari;

**VISTE:** la propria ordinanza n. 29/2014 del 26/05/2014, relativa " alla regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale del Porto Levante dell'isola di Vulcano e della destinazione delle relative banchine;

**VISTA** la propria Ordinanza n°47/15 del 10.09.2015, relativa alla interdizione del pontile metallico a seguito di urto da parte della N/T P. NOVELLI e relativo danneggiamento,

**VISTA** la propria Ordinanza n°12/16 del 16.04.2016, relativa alla disciplina degli accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari;

**VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;

**VISTO:** Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

**VISTO:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento al periodo estivo, l'area portuale di Levante dell'isola di Vulcano è fortemente interessata da flussi di passeggeri in transito da e per le unità in

navali di linea e da passeggeri, da turisti provenienti dalle unità da diporto nonché da numerosi automezzi e relative merci;

**CONSIDERATO** che, a seguito del sinistro m.mo occorso alla M/N P. NOVELLI in data 09/09/2015, il pontile metallico adibito ad attracco dei mezzi veloci di linea è stato gravemente danneggiato e pertanto risulta essere interdetto;

**CONSIDERATO** che il traffico navale dei mezzi veloci di linea è stato trasferito presso il molo di sopraflutto dello stesso sorgitore e, conseguentemente, le navi sociali della Società di navigazione N.G.I effettuano operazioni commerciali nella banchina commerciale del predetto sorgitore, utilizzando la 2° piastra metallica di recente installata;

**RITENUTO** di dover meglio disciplinare, mediante l'aggiornamento e le modifiche delle Ordinanze 74/13 e 29/14 sopra richiamate, l'uso degli spazi e delle banchine dei predetti ambiti portuali, al fine di garantire un più ordinato, razionale e sicuro svolgimento delle operazioni portuali, nonché della circolazione stradale, anche in considerazione delle mutate esigenze del traffico navale, nonché a seguito dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e dell'istallazione di una seconda piastra metallica adibita ad attracco nave di linea;

**VISTI:** gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

## **RENDE NOTO**

Che, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei ricadenti nell'ambito portuale del Porto di Levante, sono così disciplinati.

# **ORDINA**

## **Articolo 1 (individuazione degli ambiti portuali)**

### **PORTO LEVANTE**

#### **Parte a terra:**

- Il molo di sopraflutto ed il retrostante piazzale;
- La banchina commerciale di riva ed il retrostante piazzale adibito a corsie di imbarco navi Ro/Ro di linea ;
- Il pontile metallico adibito ad attracco mezzi veloci di linea e la retrostante piazzola adibita a traffico pedonale.

#### **Parte a mare:**

- lo specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente di P.te Nere (ove è posizionato il fanale giallo) e la testata del molo di sopraflutto del porto di Levante (ove è posizionato il fanale verde), come meglio specificato nell'Ordinanza n. 02/2013 in premessa citata;

## CAPO I

### - REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DEGLI ORMEGGI (parte a terra) -

#### Articolo 2

#### (destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi)

- a) **MOLO DI SOPRAFLUTTO:** è destinato all'ormeggio per operazioni commerciali dei mezzi veloci di linea, ricomprendendo in questi anche quelli appartenenti a società di navigazione che mantengono collegamenti tra la terraferma e l'Arcipelago Eoliano durante l'intero anno solare;
- b) Previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, considerando anche la sicurezza delle operazioni commerciali e la tipologia di unità, la testata potrà essere impiegata per l'ormeggio della singola unità navale;

#### c) **BANCHINA COMMERCIALE DI RIVA:**

1. il tratto di banchina che va dalla radice del molo di sopraflutto e si estende fino alla 2<sup>a</sup> piastra metallica per una lunghezza di circa 70 metri, contraddistinto da una linea gialla continua visibile dal mare, è adibito a attracco delle navi Ro/Ro di linea;
  - 1.1 In assenza di navi di linea ormeggiate, la predetta porzione di molo potrà essere utilizzata per le operazioni di alaggio/varo a mezzo gru appartenente a Ditta autorizzata ed in regola con le prescritte comunicazioni ai sensi ex art. 68 del codice della navigazione;
2. Il tratto di banchina che va dalla fine della linea continua di colore giallo e si estende per circa 38 metri fino alla scaletta di risalita in cemento, contraddistinto da linee oblique di colore bianco su base gialla visibile dal mare e delimitato con paletti e cima, è destinato all'attracco delle Motonavi che effettuano trasporto passeggeri non di linea e piccole unità da traffico passeggeri (**non potranno operare più di due unità alla volta**) nonché alle unità navali che effettuano noleggio con conducente, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di imbarco/sbarco passeggeri;
  - 2.1 La sosta in banchina delle predette unità non di linea, dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni commerciali;
  - 2.2 In presenza di arrivi simultanei o plurimi, le unità da traffico passeggeri non di linea, e quelle adibite a noleggio dovranno attendere fuori dall'ambito portuale, ad una distanza di sicurezza;
  - 2.3 Il tratto di banchina destinato alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri può essere occupato da non più di due unità per volta e comunque sempre nelle massime condizioni di sicurezza possibili, sia per le unità navali che per i passeggeri che si accingono ad imbarcare o sbarcare dalle predette unità; è inoltre obbligatorio l'ormeggio di *punta o in andana* con adozione di ogni precauzione diretta a prevenire impatti sulla banchina, dal cui ciglio le unità dovranno mantenersi a congrua distanza, ricorrendo se del caso, anche

all'ancora di rispetto onde limitare gli effetti della risacca, ovvero *di fianco* in caso di conclamate e/o sopravvenute esigenze tecniche legate anche alla particolare tipologia di unità navale che si accinge ad attraccare;

3. La scaletta in pietra posta alla fine della banchina di riva lato pontile mezzi veloci è destinata esclusivamente all'imbarco/sbarco passeggeri a mezzo tender, natanti da diporto e locazione solo per il tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni;
4. Il successivo tratto di banchina che va dalla fine della scaletta di risalita in pietra, fino allo spigolo lato sud della predetta banchina di riva, contraddistinto da una linea di colore bianco visibile dal mare, della lunghezza di circa 32 metri, è destinato all'ormeggio di piccole unità da pesca e/o da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;
5. Il tratto di banchina di riva che va dallo spigolo lato sud fino al pontile metallico mezzi veloci (attualmente interdetto) è interdetto per ragioni di sicurezza, alla sosta, ormeggio e qualsiasi attività nautica;

**D) PONTILE METALLICO:** situato a a meridione del molo commerciale è normalmente riservato esclusivamente ai mezzi veloci di linea, attualmente, risulta interdetto a qualsiasi operazione, giusta Ordinanza n. 47/2015 in premessa citata;

**E)** E' sempre facoltà dell'Autorità Marittima consentire/diniegare gli accosti ovvero destinare gli ormeggi presenti a differenti tipologia di unità al fine di preservare la privata e pubblica incolumità nonché la sicurezza delle operazioni commerciali, dei mezzi, delle unità e delle persone.

## CAPO II

### - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

#### Articolo 3 (Aree portuali)

**a) PIAZZALE RETROSTANTE IL MOLO DI SOPRAFLUTTO:**

- E' destinato nella parte centrale al transito dei veicoli provenienti dalla strada asservita a viabilità pubblica e dai veicoli che sbarcano dalle navi di linea;
- Ai margini del piazzale lungo il perimetro (lato Nord/Ovest), come meglio evidenziato nell'allegata planimetria, è destinato alla sosta e/o la fermata di veicoli appositamente autorizzati ed uno stallo è riservato ai servizi tecnico nautici.

**b) CORSIE D'IMBARCO:**

- 1) nel piazzale retrostante la banchina commerciale di riva, sono presenti n. 4 (quattro) corsie d'imbarco, meglio specificate nell'allegata planimetria;
- 2) Gli autoveicoli, i motocicli e gli automezzi in generale, potranno accedere ed incolonnarsi lungo le corsie d'imbarco, solo un'ora prima della partenza, esponendo sul parabrezza il titolo di viaggio;
- 3) Nelle corsie d'imbarco è vietato l'accesso e la sosta dei veicoli che non debbano imbarcarsi o che costituiscano intralcio alla viabilità e, quindi, alle normali operazioni commerciali.
- 4) Ai pedoni, non sono consentiti la sosta, il libero passaggio e l'attraversamento, che dovranno avvenire, utilizzando gli appositi camminamenti (strisce pedonali).

**c) AREA ASSERVITA A VIABILITA' PUBBLICA:**

- L'area portuale asservita a viabilità pubblica (indicata con il n. 6 nell'allegata planimetria), è costituita da strada compresa tra il marciapiede esistente a monte dell'ambito portuale e la zona portuale (delimitata da fioriere e segnaletica orizzontale di colore giallo) destinata a corsie d'imbarco.

**d) PIAZZALE RETROSTANTE IL PONTILE IN FERRO**

- E' destinato esclusivamente ad area pedonale. Sono vietati il transito, la sosta e la circolazione in genere, di tutti i veicoli a motore.

**Articolo 4**

**(Regolamentazione accesso, circolazione e sosta negli appositi stalli)**

**A) ACCESSO.**

Nell'ambito portuale e demaniale di Vulcano Levante, l'accesso di persone e veicoli è consentito solo in connessione con l'imbarco o lo sbarco dei mezzi navali approdati o in prossimità (entro 1 ora) di approdo, nelle adiacenti banchine.

Invece, nell'area portuale asservita a viabilità pubblica, così come meglio individuata nella planimetria allegata (punto 6) e che fa parte della presente Ordinanza, è consentito l'accesso e la libera circolazione, con le precauzioni necessarie, in quanto adiacente all'ambito portuale riservato ad operazioni commerciali.

Al personale di servizio nelle Forze Armate, di polizia (anche Doganale), dei Vigili del Fuoco, dell'A.U.S.L. e Protezione Civile o, comunque, svolgenti un servizio pubblico riconosciuto, è sempre consentito l'accesso, che avverrà sempre sotto responsabilità diretta del relativo conducente.

E' fatto, pertanto, divieto tassativo ai non autorizzati, introdursi nelle zone destinate alle attività portuali in genere.

**B) CIRCOLAZIONE.**

Nell'ambito portuale, i veicoli circolanti non devono superare la velocità di 20 (venti) Km/h, assumendosi, i conducenti, la responsabilità per i danni derivanti dal movimento o dalla sosta abusiva del proprio mezzo.

E' vietato il transito e la sosta di persone e veicoli:

- 1) lungo il molo e la banchina del porto ad una distanza inferiore a mt. 5 dal ciglio salvo che per l'espletamento delle operazioni di carico/scarico delle unità navali sia necessario avvicinarsi a distanza inferiore dal ciglio banchina e sempre fatte salve le diverse particolari distanze prescritte nella presente Ordinanza;
- 2) nel pontile metallico d'approdo aliscafi (attualmente interdetto a qualsiasi operazione con Ordinanza n. 47/2015), ad esclusione dei passeggeri intenti all'operazione d'imbarco/sbarco e il personale marittimo autorizzato (es. ormeggiatori) che, in ogni caso, dovrà tenersi a distanza di sicurezza dalle bitte con cavi in tensione od in movimento;
- 3) sottobordo alle navi mentre queste eseguono operazioni di ormeggio e di disormeggio, operazioni commerciali di imbarco e sbarco persone e/o cose ed ogni altra operazione pericolosa;
- 4) E' comunque vietato il transito e la sosta delle persone e dei veicoli nei tratti di banchina dove si svolgono le operazioni commerciali o nelle vicinanze di mezzi meccanici anche in sosta inoperosi;

Al personale di servizio nelle Forze Armate, di polizia (anche Doganale), dei Vigili del Fuoco, dell'A.U.S.L. e Protezione Civile o, comunque, svolgenti un servizio pubblico riconosciuto, è sempre consentita la circolazione, che avverrà sempre sotto responsabilità diretta del relativo conducente.

**C) SOSTA**

- 1) **Stalli di colore giallo di cui al punto 1 della Planimetria, riservati ai veicoli utilizzati da titolari di pass per diversamente abili:**

In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli muniti di tagliando/pass per diversamente abili che dovrà essere esposto e ben visibile;

2) **Stalli di colore bianco di cui al punto 2 della Planimetria, riservati alla fermata dei Taxi:**

è consentita la sosta e la fermata dei taxi che in regola con la prevista comunicazione ai sensi dell'ex art. 68 del codice della navigazione.

3) **Stalli di colore giallo di cui al punto 3 della Planimetria, riservati ai Hotel – B&B:**

In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli appartenenti alle strutture alberghiero-turistiche.

4) **Stalli di colore giallo di cui al punto 4 della Planimetria, riservati ai veicoli autorizzati:**

In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli muniti di tagliando/pass autorizzativo rilasciato da questa Autorità Marittima ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

5) **Stalli di colore bianco di cui al punto 5 della Planimetria, riservati alla fermata temporanea per carico/scarico bagagli:**

è consentita la fermata solo per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai 15 minuti previo utilizzo del disco orario, al carico/scarico bagagli dei passeggeri in partenza/arrivo dai mezzi di linea, con la presenza in prossimità del veicolo, del conducente.

6) **Stalli per servizi tecnico nautici di cui al punto 10 della Planimetria, riservati alla sosta dei mezzi dei servizi ancillari alla navigazione:**

In tali spazi sostano i mezzi dei servizi tecnico nautici condotti dal relativo personale autorizzato ovvero i mezzi appartenenti ai detti servizi tecnico nautici, per le finalità attinenti il servizio;

E' sempre vietata la sosta dei veicoli davanti ai varchi d'accesso dell'area portuale;

#### **Articolo 4 (Norme di sicurezza)**

- **Imbarco/sbarco passeggeri:** tali operazioni dovranno essere condotte sotto la supervisione ed il controllo del personale di bordo, che curerà, tra l'altro, la corretta sistemazione delle passerelle d'imbarco;
- **imbarco/sbarco veicoli e merci:** le operazioni di carico/scarico dei veicoli e delle merci, potranno avvenire solo al termine delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e del loro deflusso dall'ambito portuale;
- **Il portellone di carico delle navi traghetto** dovrà essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi;
- **I comandi delle unità navali agli ormeggi,** dovranno assicurare un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone e/o passerelle, evitando l'accesso non autorizzato a persone o cose;
- **La sosta dei passeggeri in attesa d'imbarco** sulle navi di linea deve avvenire nelle apposite aree pedonali presenti nell'adiacente molo di sopraflutto, così come individuato al punto 8) dell'allegata planimetria, ed in ogni caso, a distanza di sicurezza dalle bitte presenti in banchina ed impegnate dai cavi d'ormeggio in tensione o lanciati dalle unità navali in fase d'approdo. La predetta distanza di sicurezza dovrà, a maggior precauzione, essere segnalata a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari a terra mediante pittura

catarifrangente indelebile con l'apposizione di idonee barriere atte ad impedire che eventuali trasgressori possano disturbare le manovre degli ormeggiatori.

- **i veicoli** diretti o provenienti dalle unità di linea e/o a servizio pubblico ovvero privato, che accedono in ambito portuale, considerato il continuo transito di passeggeri e gli spazi di manovra ridotti, dovranno procedere alla minima velocità consentita dal mezzo, con estrema cautela ed evitando di avvicinarsi pericolosamente al ciglio banchina;
- **le persone** che avendone titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
  - vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
  - non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte;
  - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.
- **i componenti del locale Gruppo Ormeggiatori**, dovranno vigilare circa il rispetto delle norme contenute nel presente articolo, segnalando tempestivamente ogni situazione di pericolo al Comando di bordo e, in caso inosservanza della presente Ordinanza, contattare il personale della Guardia Costiera ovvero gli operatori di Polizia presenti in loco.

**L'accesso, la circolazione e la sosta, sulle banchine predette, delle persone e dei veicoli, si svolge sotto la esclusiva responsabilità di chi la effettua.**

**E' fatto tassativo obbligo ai Sigg.ri Raccomandatori delle Compagnie di Navigazione, che operano nell'approdo di Vulcano Levante, nonché ai Sigg.ri Responsabili delle Biglietterie in Vulcano, di affiggere, dando la massima pubblicità, la presente Ordinanza, avendo cura di invitare i passeggeri alla sua lettura, traducendo, ovviamente, le parti più importanti agli stranieri.**

#### **Articolo 5 (Apposizione segnaletica)**

Dovrà essere apposta e mantenuta in buono stato, anche secondo le indicazioni/prescrizioni della presente Ordinanza, a cura del Comune di Lipari e previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

L'organo Comunale provvederà alla pitturazione del ciglio banchina al fine di consentire l'immediata e certa individuazione della destinazione d'uso, assegnata dalla presente ordinanza alle varie banchine portuali.

### **CAPO III REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA NELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A MARE)**

#### **Articolo 6 (Navigazione in prossimità dell'ambito portuale)**

Nell'ambito portuale e nelle zone di mare in prossimità dei suoi limiti esterni:

- Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal porto e comunque dall'ambito portuale, dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nell'ambito portuale e comunque tutte le unità in servizio di linea;
- Tutte le unità navali, dovranno raggiungere/lasciare il predetto sorgitore, con rotta perpendicolare alla costa;
- Dal limite esterno dell'ambito portuale e per un raggio di 500 mt dallo stesso, tutte le unità dovranno navigare ad una velocità non superiore a 7 nodi e comunque a scafo dislocante, al fine di ridurre i disagi alle unità già presenti in porto nei pontili

galleggianti nello specchio acqueo adiacente; le unità veloci "tipo aliscafi" dovranno navigare esclusivamente in dislocamento.

### **Articolo 7 (Ormeggio alla fonda)**

E' fatto **divieto di sosta e ancoraggio**:

- Negli specchi acquei e nelle zone di mare ricadenti nell'ambito portuale, utilizzati per le manovre di ormeggio, disormeggio e per le rotte di ingresso ed uscita delle unità;
- Per un raggio di 200 (duecento) metri dalla testata del molo di sopraflutto;
- Fermo restando i divieti di cui ai precedenti punti, l'ancoraggio delle navi superiori a 500 T.S.L., nella zona di mare antistante l'ambito portuale dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, mediante apposita richiesta d'accosto.

### **Articolo 8 (Ormeggio delle navi porta acqua)**

- Le navi adibite al rifornimento idrico che ormeggiano in prossimità del molo di sopraflutto del porto di Levante, non devono ostacolare o ritardare le manovre dei mezzi navali di linea.
- Fatto salvo quanto prescritto dal precedente punto, è fatto obbligo alle unità navali ormeggiate nel molo di Sopraflutto e nella banchina commerciale di riva e nella banchina di riva, di non ostacolare o ritardare le manovre di ormeggio delle navi adibite al rifornimento idrico.
- Le navi cisterna non potranno eseguire ormeggi che comportino l'uso di "cavi alla lunga" che attraversino pericolosamente e non segnalati gli specchi acquei dell'ambito portuale.
- Durante l'ormeggio delle unità adibite al servizio idrico, è fatto divieto assoluto a qualunque unità navale di attraversare lo specchio acqueo ove sono presenti i cavi di ormeggio, ovvero avvicinarsi pericolosamente alla predetta unità navale.
- I comandi di bordo delle navi cisterna, condimeteo permettendo, nel dare fondo faranno in modo da favorire il più possibile il contemporaneo operare in nel molo di sopraflutto dei mezzi veloci di linea, non mancando, se del caso di prendere contatti diretti, via VHF, con i Comandanti di queste ultime unità;

## **CAPO IV - DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI -**

### **Articolo 9 (Divieti)**

All'interno dell'ambito portuale **è vietato**:

- salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere (sabbia, materiali edili, rifiuti,ecc.);
- mantenere il radar acceso;
- l'uso di proiettori o sirene;
- effettuare prove con i motori e comunque mantenerli in moto durante la sosta ovvero provocare rumori molesti (es. musica o altri rumori ad alto volume);
- praticare la balneazione, tuffarsi dai moli e negli specchi acquei prospicienti;
- l'uso dei detersivi e/o detergenti vari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- abbandonare o depositare, gettare, immettere o scaricare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti in banchina o in mare;

- il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- qualunque genere di attività natatoria o balneare;
- qualunque attività di pesca;

**Articolo 10**  
**(Abrogazione di norme)**

le proprie ordinanze n. 74/2013 del 26/08/2013 e 29/2014 del 26/05/2014 in premessa citate e tutte le norme in contrasto con la presente, sono abrogate.

**Articolo 11**  
**(Disposizioni finali e sanzionatorie)**

E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del Porto di Lipari, di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre Leggi speciali.


I veicoli parcheggiati in zone vietate, che intralcino la viabilità portuale e/o le operazioni commerciali, possono essere rimossi d'autorità e tutte le spese, comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l'applicazione per quest'ultimi anche delle relative sanzioni.


**Articolo 12**  
**(Entrata in Vigore)**

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 13/08/2016.

Lipari li, 11/08/2016

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**





LEGENDA

- 1 - STALLI DI COLORE GIALLO RISERVATO AI DIVERSAMENTE ABILI;
- 2 - STALLI DI COLORE GIALLO RISERVATO AI TAXI;
- 3 - STALLI DI COLORE GIALLO RISERVATO AGLI HOTEL ED AI B & B;
- 4 - STALLI DI COLORE GIALLO RISERVATO AI VEICOLI AUTORIZZATI;
- 5 - STALLI DI COLORE BIANCO RISERVATO ALLA FERMATA TEMPORANEA PER CARICO/SCARICO BAGAGLI (15 MINUTI);
- 6 - AREA PORTUALE ASSERVITA ALLA VIABILITÀ PUBBLICA.
- 7 - CORSIE D'IMBARCO NAVI DI LINEA;
- 8 - AREA PEDONALE;
- 9 - SOSTA RISERVATA AI PULLMAN DI LINEA;
- A - ORMEGGIO UNITÀ VELOCI DI LINEA;
- B - ORMEGGIO RISERVATO NAVI RO - RO DI LINEA;
- C - RISERVATO OPERAZIONE IMBARCO/SBARCO PAX NON DI LINEA ED ATTIVITÀ NOLEGGIO E LOCAZIONE;
- D - ORMEGGIO RISERVATO UNITÀ DI PORTO E PESCA < 10 MT;
- E - PONTILE ATTRACCO UNITÀ VELOCI DI LINEA (INTERDETTO).

ISOLA DI VULCANO - PORTO DI LEVANTE

